

**DELIBERA N. 608/10/CONS**  
**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL**  
**REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE: MODIFICHE ED**  
**INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS**

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione del Consiglio del 25 novembre 2010;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante “*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai Spa nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale, nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “*Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi*”;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, cd. “*direttiva sui servizi di media audiovisivi*”, che abroga e sostituisce la direttiva n. 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva n. 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 30 giugno 1997;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, che ha modificato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ad oggi recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO l'art. 21, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera *cc*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale dispone che “*l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento*”;

VISTO l'art. 22-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera *ee*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale dispone che “*l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento*”;

VISTO l'art. 49, comma 4-*bis*, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha modificato l'art. 19, “*dichiarazione di inizio attività*”, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo la “*segnalazione certificata di inizio attività*”;

VISTO l'Accordo-quadro sottoscritto il 25 giugno 2003 dall'Autorità, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 102/03/CONS del 15 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 maggio 2003 - Serie generale n. 113, recante “*Disposizioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali*” ed in particolare l'art. 1, comma 2, laddove è previsto che non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, il soggetto esercente l'attività commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete;

VISTA, altresì, la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009 “*Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2009, n. 298;

VISTA la Delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010 recante “*Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la Delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010 recante “*Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’art. 22-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, e la relativa modulistica, in seguito alle modifiche apportate al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall’entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, che hanno determinato l’ampliamento delle categorie dei soggetti tenuti all’iscrizione al Registro;

CONSIDERATA l’esigenza di gestire in capo a questa Autorità, in deroga a quanto disposto dalla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 nelle more dell’adeguamento del sistema informativo automatizzato del Registro degli operatori di comunicazione, l’attività d’istruttoria delle iscrizioni e delle comunicazioni al Registro relative alle nuove categorie di soggetti introdotti a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall’entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

UDITA la relazione dei Commissari Relatori Michele Lauria e Antonio Martusciello ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

***Soggetti obbligati all’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione - Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni***

1. La lettera *b*) dell’art. 2, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e

s.m.i. è così modificata:

*“b. ) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici: 1) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; 2) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica che possono essere fruiti al momento scelto dall'utente e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati”;*

2. La lettera c) dell'art. 2, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è così modificata:

*“c. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. “società dell'informazione” ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi”;*

3. La lettera d) dell'art. 2, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è così modificata:

*“d. i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari”;*

## **Articolo 2**

### **Domanda d'iscrizione**

1. Dopo il comma 5 dell'art. 5 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è inserito il seguente comma:

*“5bis. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri nonché i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta presentano all'Autorità domanda d'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione ovvero di segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio delle suddette attività in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'art. 3 della delibera n. 606/10/CONS e dall'art. 3 della delibera n. 607/10/CONS”.*

## **Articolo 3**

### **Conclusioni del procedimento d'iscrizione**

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è inserito il seguente comma:

*“2bis. Gli effetti del provvedimento d'iscrizione relativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri retroagiscono alla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della suddetta attività da parte dell'Autorità; gli effetti del provvedimento d'iscrizione relativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta retroagiscono alla data di spedizione della domanda sempre che, a tale momento, sussistessero già le condizioni di legge richieste per l'emanazione del provvedimento”.*

## **Articolo 4**

### **Dichiarazioni relative all'assetto societario - Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni.**

1. Nell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. nel paragrafo recante “dichiarazioni relative all'assetto societario degli operatori di rete, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, dei soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, delle concessionarie di pubblicità per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e d) dell'allegato A e delle imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi” l'espressione “fornitori di contenuti” viene sostituita dalla seguente:

*“fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici”;*

## **Articolo 5**

### ***Dichiarazioni relative all'attività svolta - Allegato B alla delibera 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni***

1. Nel paragrafo recante “*Dichiarazioni relative all'attività svolta*” dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., l'elenco contenente le diverse categorie di soggetti obbligati all'iscrizione al Registro è modificato al primo punto e al secondo punto come segue:

*“● gli operatori di rete producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 21/ROC, che riporti l'indicazione del provvedimento di autorizzazione nonché le modalità di diffusione, e l'indicazione dell'oggetto e della durata dei contratti stipulati con i fornitori di servizi di media/fornitori di contenuti;”*

*“● i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 24/ROC che riporti la modalità di fornitura del servizio, la denominazione del marchio, l'indicazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, la tipologia dei contenuti forniti, le modalità e l'ambito di diffusione, la copertura geografica del segnale, i dati relativi al responsabile dell'attività, la denominazione della testata giornalistica e l'indicazione dell'oggetto e della durata dei contratti stipulati con gli operatori di rete.*

*Nelle more dell'allineamento dei titoli abilitativi di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fornitore di contenuti producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 22/ROC che riporti la denominazione del marchio, l'indicazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, la tipologia dei contenuti forniti, le modalità e l'ambito di diffusione, la copertura geografica del segnale, i dati relativi al responsabile dell'attività, la denominazione della testata giornalistica e l'indicazione degli estremi contrattuali stipulati con l'operatore di rete.”*

## **Articolo 6**

### ***Modulistica - Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni***

1. Nell'Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS sono modificati i seguenti modelli di cui all'allegato 1 alla presente delibera:

- 2/ROC (“*Dati generali dell'Operatore di Comunicazione richiedente l'iscrizione*”);
- 21/ROC (“*Operatore di rete*”);
- 22/ROC (“*Fornitore di contenuti*”).

2. Nell'allegato D alla delibera n. 666/08/CONS è introdotto il modello 24/ROC ("Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari") di cui all'allegato 1 alla presente delibera.

### **Articolo 7** **Disposizioni transitorie**

1. In deroga all'attuale sistema di deleghe ai Co.Re.Com. per la tenuta del Registro restano di esclusiva competenza dell'Autorità, fino alla revisione dell'attuale sistema informativo automatizzato del Registro degli operatori di comunicazione, l'istruttoria dei procedimenti d'iscrizione e delle successive comunicazioni al Registro, di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*) della citata delibera, nonché l'istruttoria delle comunicazioni di variazione aventi ad oggetto l'inizio dell'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), da parte dei soggetti già iscritti al Registro.

2. Le comunicazioni di variazione aventi ad oggetto l'inizio dell'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*) dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni da parte dei soggetti già iscritti al Registro vanno trasmesse, fino alla revisione dell'attuale sistema informativo automatizzato del Registro, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: *agcom@cert.agcom.it*, compilando il Modello 15/ROC e il Modello 24/ROC.

3. I soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di fornitore di contenuti sono tenuti agli obblighi di comunicazione, di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, fino all'allineamento dei titoli abilitativi in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

4. I modelli 21/ROC e 22/ROC, così come modificati all'allegato 1 alla presente delibera, dovranno essere trasmessi solo a partire dalla comunicazione annuale 2011 secondo le modalità e i termini previsti dagli articoli 11 e 13 della citata delibera. Fino alla data di tale comunicazione, continueranno ad essere utilizzati gli attuali modelli 21/ROC e 22/ROC.

### **Articolo 8** **Disposizioni finali**

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità: *www.agcom.it*.

3. Costituiscono parte integrante della presente delibera i modelli 2/ROC, 21/ROC, 22/ROC e 24/ROC (di cui all'allegato 1) e gli allegati A e B alla delibera n. 666/08/CONS come modificati con la presente delibera.

4. Il testo del “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro*” integrato con le modifiche apportate dalla presente delibera è reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità: *www.agcom.it*.

Napoli, 25 novembre 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

IL COMMISSARIO REALATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola